

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle attività elencate nell'articolo 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240, si intendono comprese quelle relative alla riattivazione di impianti idroelettrici dismessi e/o alla ricostruzione e al potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, come previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.